



LIBERATORIA

**STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS TRAINEESHIP CALL 2021**

Il/La sottoscritto/a

Codice fiscale

Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro

con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus Traineeship CALL 2021 per cui è stato selezionato/a, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall'Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. di aver preso visione del documento ["Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell'a.a. 2021/2022"](#) pubblicato sul portale di Ateneo al seguente percorso: Home - Ateneo - Gli Speciali - Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria - Mobilità internazionale e di essere consapevole delle indicazioni dell'Ateneo circa la mobilità internazionale per l'a.a. 2021/2022;
- b. di aver preso visione del documento ["Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing a.a. 2021-2022"](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship;
- c. di essere stata/o informata/o da UniTO sui rischi connessi al periodo di mobilità internazionale e di impegnarsi a completare, prima dell'avvio della mobilità fisica, il percorso informativo ["Vademecum COVID-19 per studenti e studentesse outgoing"](#) disponibile sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship;
- d. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all'accettazione dell'Istituto Partner e che l'accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale;
- e. di tenersi costantemente aggiornato e di osservare le norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall'Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuale quarantena, restrizioni, ecc.;
- f. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell'Istituto Partner, anche in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l'Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento delle attività on-line, l'eventuale mancato



accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;

g. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione;

h. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19;

i. di sollevare l'Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all'interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate all'emergenza COVID-19 e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani). L'Università degli Studi di Torino raccomanda in ogni caso al/alla Partecipante di conservare tutti i giustificativi (compresi quelli relativi alle spese relative ai tamponi effettuati) legati ad eventuali costi sostenuti ai fini della mobilità a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 o alle misure di prevenzione sanitaria adottate dall'Ateneo, dal Governo Italiano e dai Paesi di destinazione.

DATA E LUOGO..... FIRMA.....



**ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP
CALL 2021
nell'ambito del Programma
Erasmus+**

Versione 02 del 20/01/2022

L'Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 – Email: internationalexchange@unito.it, di seguito denominata “**Università**”, rappresentata ai fini del presente Accordo dall'Ing. Andrea Silvestri, Direttore *ad interim* della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione

E

Il/la “**Partecipante**” della borsa Erasmus Traineeship CALL 2021:

Cognome Nome

Nato aProv. il

Nazionalità Codice Fiscale

Residente a Prov. CAP

Indirizzo

Tel. Cell. Matricola.....

E-mail istituzionale

TIPOLOGIA TIROCINIO:

TIROCINIO CURRICOLARE (TIPOLOGIA A):

- tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo;
- tirocinio nell'ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione

TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE (TIPOLOGIA B):

- tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento);
- tirocinio svolto in qualità di neolaureato



Vincitore/vincitrice della borsa per la mobilità **Erasmus Traineeship** per un totale di **mesi**:

Periodo previsto di tirocinio all'estero: dal (gg/mm/aaaa) al

.....(gg/mm/aaaa)

Impresa/Ente estero ospitante

Indirizzo

Città..... Paese

Lingua di lavoro ai fini del corso OLS (vedi art. 7)

HANNO CONCORDATO,

quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:

All. 1 – Learning Agreement for Traineeships

All. 2 – Condizioni generali

All. 3 – [Carta dello studente Erasmus](#) (scaricabile al percorso sul portale di Ateneo www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship)

All. 4 - Disposizioni in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

1.1 L'Istituto erogherà al Partecipante per i periodi di mobilità all'estero il contributo finanziario proveniente da fondi stanziati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino per intraprendere una mobilità Erasmus a fini di Traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 Il/la Partecipante accetta il contributo, nell'ammontare specificato all'art. 3.2 e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell'All.1.

1.3 Il/la Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

1.4 Il/la Partecipante dichiara che l'intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo,



comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico. Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità blended, non rientrano nel computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio.

1.5 Il/la Partecipante dichiara di non laurearsi presso l'Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena annullamento della mobilità.

1.6 La durata minima del periodo di mobilità è di 60 giorni. È possibile combinare la mobilità all'estero con una componente virtuale, che preveda qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità per Traineeship concordata in sede di Learning Agreement for Traineeships. La mobilità all'estero deve comunque rispettare la durata minima prevista da programma (60 giorni), salvo applicazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE.

In caso di mobilità svolta parzialmente all'estero e parzialmente in modalità virtuale la mobilità sarà di tipo "blended". In caso di necessità, potrà essere previsto un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e all'estero, purché sia rispettata la durata minima della mobilità all'estero e l'attività sia conclusa entro il 30/09/2023.

Si precisa che, in caso di mobilità blended è prevista l'erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all'estero e in caso di mobilità esclusivamente virtuale non è prevista l'erogazione di alcuna borsa di mobilità. Come previsto dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, nel caso in cui il/la Partecipante svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il/la Partecipante avrà quindi diritto a ricevere il contributo spettante.

1.7 Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non consenta al/alla Partecipante di svolgere la mobilità all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai soli fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curriculare o nella tipologia B - tirocinio extra-curriculare volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente Accordo, durante il periodo di mobilità "virtuale" al/alla Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo economico.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITA'

2.1 L'Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.

2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo successivo all'accettazione del periodo di mobilità da parte del/la beneficiario/a e dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2023.

2.3 Il periodo di mobilità deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. Si precisa che, in caso di mobilità *blended*, la componente fisica della mobilità dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+



(Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina Erasmus Traineeship – Sezione Documenti). Un eventuale periodo di mobilità inferiore alla durata minima prevista, sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell'autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE all'Ateneo.

2.4 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l'ultimo giorno di mobilità certificati dall'Istituto ospitante, sia essa virtuale o in presenza. Un'eventuale proroga del periodo di tirocinio all'estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall'Impresa/Ente ospitante sia dall'Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente Accordo.

2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30/09/2023.

2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a "zero-grant").

2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all'eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente Accordo.

2.8 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con l'indicazione del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o *blended*).

2.9 In caso di tirocinio curricolare, il/la Partecipante deve risultare regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato, la mobilità dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 30/09/2023.

ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il/la Partecipante dichiara di accettare la borsa di studio finanziata dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino.

3.2 Il contributo si compone delle seguenti voci:



- A. **BORSA MENSILE** (importi comunitari), erogata a tutte/i le studentesse e gli studenti selezionate/i per una mobilità Erasmus Traineeships CALL 2021, sulla base del **PAESE DI DESTINAZIONE** e corrispondente ai seguenti importi:

Paesi di destinazione	Importo Borsa Erasmus
GRUPPO 1 costo della vita ALTO: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia.	500,00 euro al mese
GRUPPO 2 costo della vita MEDIO: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.	450,00 euro al mese
GRUPPO 3 costo della vita BASSO: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.	400,00 euro al mese
Regno Unito, Confederazione Svizzera e Isole Faroe	500,00 euro al mese

Il/la Partecipante in mobilità verso la Confederazione Svizzera, qualora riceva i contributi della borsa di mobilità direttamente dal Governo Svizzero, non riceverà i contributi relativi alla voce A. Le modalità e tempistiche di erogazione della borsa di mobilità saranno definite dagli Atenei/Enti ospitanti. Qualora per il periodo di mobilità il Governo Svizzero non provveda all'erogazione dei contributi per la mobilità, sarà erogato dall'Istituto il contributo mensile spettante.

- B. **CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE PER PARTECIPANTI IN SITUAZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE**, erogato alle studentesse e agli studenti con un ISEE fino a 50.000,00 euro, sulla base della seguente tabella/distribuzione:

Contributo integrativo mensile per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate	
ISEE	Contributo integrativo mensile
ISEE ≤ 13.000	€ 450
13.000 < ISEE ≤ 21.000	€ 400



21.000 < ISEE ≤ 26.000	€ 350
26.000 < ISEE ≤ 30.000	€ 300
30.000 < ISEE ≤ 40.000	€ 200
40.000 < ISEE ≤ 50.000	€ 150
ISEE > 50.000	€ 0

- C. **CONTRIBUTI PER “SPECIAL NEEDS”.** È inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su **costi reali** per la mobilità delle studentesse e degli studenti **disabili** e con **esigenze speciali**. A tale contributo sarà possibile accedere tramite una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche che saranno definite dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE. Gli/le studenti/esse in possesso di un certificato di invalidità sono invitati/e a consultare il portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it – Internazionalità – Studiare e lavorare all'estero – Erasmus+ - [Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze speciali](#) e a contattare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale (internationalexchange@unito.it) per maggiori dettagli.
- D. **CONTRIBUTO “TOP-UP TRAVEL GREEN”.** Al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto “green” che emettono Co2 in quantità inferiore, è previsto un contributo specifico dedicato al supporto di modalità di viaggio ecologico. Per tutte/i Partecipanti in mobilità Erasmus Traineeship sulla base del suddetto bando che opteranno per un viaggio ecologico, è previsto un contributo viaggio pari a Euro 50,00 e fino ad un massimo di 4 giorni di Borsa mensile (VOCE A) e di eventuali contributi integrativi spettanti aggiuntivi per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno (solo se applicabile al caso). Per accedere al contributo **“TOP-UP Travel Green”**, saranno richiesti i giustificativi delle spese sostenute per il viaggio per comprovare l’effettivo viaggio ecologico e il tempo necessario per raggiungere la destinazione.

3.3 Ai fini del contributo integrativo mensile, sarà considerato il valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA risultante all’Ateneo per l’a.a. 2021/2022, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2021/2022.

Ai fini dell’attribuzione del contributo integrativo per il presente bando Erasmus+ for Traineeship, sono inoltre equiparati agli/le studenti/esse con ISEE fino a 13.000,00 euro le studentesse e gli studenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- Studenti/esse con disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;
- Studenti/esse con status di rifugiato;
- Studenti/esse con status di protezione sussidiaria;
- Studenti/esse profughi;
- Figli/e di coloro che beneficiano della pensione di inabilità;
- Stranieri/e beneficiari/e di borse di studio del Governo italiano;
- Partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo che preveda nello specifico l’esonero totale dalla contribuzione studentesca.



3.4 L'ammontare del contributo sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste all'estero dal presente accordo per l'importo mensile spettante (voce A + eventuale voce B qualora spettante). Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus svolto all'estero, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità effettivamente svolta all'estero.

3.5 L'eventuale erogazione del TOP-UP "Travel Green", qualora spettante, sarà erogato al termine della mobilità, previa presentazione della documentazione di chiusura mobilità e dei giustificativi di spesa attestanti l'effettiva realizzazione di "viaggio ecologico".

3.6 Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati da 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

3.7 Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni), in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità indicato nel presente accordo, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.

3.8 In caso di mobilità svolta in modalità blended o interamente virtuale (cfr. artt. 1.6 e 1.7 del presente Accordo), durante il periodo di mobilità "virtuale" al/alla Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo. Solo nel caso in cui il/la Partecipante dovesse concludere la mobilità con un periodo di mobilità all'estero, potrà ricevere il relativo contributo spettante per i giorni effettivi di mobilità all'estero. Il/la Partecipante che si reca nel paese ospitante per seguire attività virtuali (del tutto o in parte) può ricevere l'intero contributo come previsto dalla Guida del programma e dalle relative Disposizioni nazionali.

3.9 Al termine della mobilità fisica, blended o interamente virtuale, il/la Partecipante deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità, certificate dall'Istituto ospitante con la specifica del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine, al fine di verificare l'importo effettivamente spettante.

3.10 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal/dalla Partecipante.

3.11 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione Europea.

3.12 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.11, il contributo finanziario ricevuto dal/dalla Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il/la Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il/la Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nel Learning Agreement for Traineeships.

3.13 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il/la Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Eccetto quanto specificato all'articolo 3.7, se il/la Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato. Tuttavia, nel caso in cui il/la Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo



quanto descritto nel Learning Agreement for Traineeships per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE che valuterà l'applicazione della clausola di forza maggiore.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Per tutti gli studenti/le studentesse e neolaureati/e vincitori/vincitrici di borsa Erasmus+ Traineeship, il pagamento della borsa sarà effettuato sulla base delle tempistiche di ricezione dell'Accordo firmato tramite la procedura online, ovvero avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione dell'Accordo da parte della Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo.

Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.

4.2 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario italiano/europeo o Bancoposta, personalmente intestato o cointestato al/alla Partecipante, al Codice IBAN indicato di seguito:

Codice IBAN

ARTICOLO 5 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA

5.1 Il periodo di mobilità all'estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni), al di sotto dei quali il/la Partecipante è tenuto alla restituzione dell'intero importo erogato.

5.2 Il/la Partecipante che, per propria volontà o per necessità, sia costretto a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'Accordo, sarà tenuto alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 3;

5.3 Il/la Partecipante accetta di effettuare il rimborso integrale in caso di:

- mobilità inferiore ai due mesi (60 giorni), salvo applicazione della clausola della causa di forza maggiore prevista dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- rinuncia alla mobilità;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- rescissione del presente Accordo;
- mancata corrispondenza tra la tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) selezionata in fase di candidatura e quella risultante al termine della mobilità, salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non imputabili al/la candidato/a o per causa di forza maggiore, approvate dalla Sezione Mobilità e Didattica



Internazionale e dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE

- mancata presentazione della documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all'art. 8 del presente accordo.
- mobilità svolta in modalità interamente virtuale dal Paese di origine

5.4 Il/la Partecipante accetta:

- di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l'effettiva durata della mobilità, certificata dall'Impresa/Ente ospitante sia inferiore al periodo previsto dal presente accordo, nel rispetto di quanto specificato all'art. 3 del presente Accordo;
- di restituire, in caso di tirocinio curricolare e di mancato riconoscimento di crediti in carriera entro 90 giorni dal termine del periodo di mobilità, l'eventuale contributo integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate percepito (voce B).

5.5 Nel caso in cui il/la Partecipante dovesse svolgere parte della mobilità all'estero e parte della mobilità nel paese di origine (modalità blended), dovrà restituire il contributo per i soli giorni di mobilità svolti dal paese di origine. Nel caso in cui il/la Partecipante, invece, svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il/la Partecipante non dovrà quindi restituire nessun importo;

5.6 In caso di restituzione, l'Università determinerà l'importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all'Ateneo.

5.7 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente, qualora Il/la Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.

ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE

6.1 Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di Traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dallo studente negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulle quali il/la Partecipante è tenuto ad informarsi prima dello svolgimento del periodo di mobilità.

6.2 In ogni caso il/la Partecipante, anche durante il periodo di permanenza all'estero (comprensivo di proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell'Università di Torino relativamente all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it » Università e Lavoro » Tutela, sicurezza e salute» Assicurazioni.

Il/la Partecipante è tenuto ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.



6.3 Nel caso di una mobilità presso uno degli Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. Per chi si recasse in questi Paesi, è quindi raccomandata la stipula di un'assicurazione integrativa privata. Il/la vincitore/vincitrice non comunitario/a, anche se in possesso di TEAM, non gode di analoga copertura sanitaria al di fuori dell'Italia. Gli studenti/le studentesse dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria in forma privata.

6.4 Nel caso di una mobilità al di fuori dei Paesi sopracitati, il/la vincitore/vincitrice è tenuto/a ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante e dovrà stipulare adeguata assicurazione privata che abbia i requisiti per il soggiorno nel Paese, secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in loco, e che preveda un'adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico.

6.5 Il/la vincitore/vincitrice si impegna inoltre a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria in atto COVID-19.

ARTICOLO 7 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

7.1 Il presente articolo è applicabile solo per gli/le studenti/studentesse la cui lingua di lavoro prevista per il periodo di mobilità sia bulgaro, estone, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, lettone, lituano, olandese, maltese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese con l'eccezione degli studenti madrelingua. La lingua di lavoro non deve necessariamente coincidere con la lingua del Paese di destinazione.

7.2 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS (Online Linguistic Support) o analogo applicativo di formazione supporto linguistico che sarà rilasciato dalla Commissione Europea, il/la Partecipante dovrà effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.

7.3 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, al/alla Partecipante potrà essere attribuita una licenza per un corso online della lingua di lavoro prevista per la mobilità dichiarata nel presente accordo. Se del caso, il/la Partecipante seguirà il corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso stesso. Il/la Partecipante dovrà informare tempestivamente l'Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.

7.4 Ove applicabile, il/la Partecipante, al termine del periodo di mobilità, dovrà effettuare la verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche.



ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE

8.1 Entro 30 giorni dopo il termine della mobilità, il/la Partecipante deve consegnare alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale il Learning Agreement for Traineeships - sezione "After the mobility".

La documentazione originale dovrà essere consegnata alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale secondo le modalità indicate nel documento Procedura pubblicato sul portale di ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#) → Istruzioni per la mobilità CALL 2021.

8.2 In caso di riconoscimento in carriera, è richiesto l'invio via email del Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU, debitamente compilato per le parti di competenza, alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale (internationalexchange@unito.it).

8.3 Per i tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2023, il/la Partecipante dovrà comunque consegnare la documentazione finale alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2023.

8.4 Il/la Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.

8.5 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al/alla Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

9.1 L'Istituto concorda con il/la Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo studente si rechi all'estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di mobilità, l'Impresa ospitante deve rilasciare al/alla Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale dal Paese di origine (mobilità fisica, virtuale o blended), nonché una nota con una breve descrizione dell'attività svolta, utilizzando la sezione "After the Mobility" del Learning Agreement for Traineeships ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise").

9.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al/alla Partecipante il completo riconoscimento accademico dell'eventuale tirocinio curricolare e/o sovranumerario effettuato presso l'Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 8 e della verifica della correttezza della stessa. Il riconoscimento potrà essere negato solo se il/la Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

9.3 Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non consenta al/alla Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità fisica all'estero, sarà eccezionalmente



ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curricolare e nella tipologia B – tirocinio volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari.

9.4 Il/la Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento in carriera dell'attività svolta.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

10.1 L'Istituto potrà apportare eventuali modifiche al presente Accordo in conformità con eventuali aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza, quale, ad esempio, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19.

10.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

11.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

11.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il/la Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



ALLEGATO II- CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il/la Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il/la Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica. Se il/la Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato come indicato nell'art. 5.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del/della Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal/dalla Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite all'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

3.1 L'Università degli Studi di Torino applica quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento delle procedure di selezione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni e dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

3.2 I partecipanti possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al seguente indirizzo e-mail: internationalexchange@unito.it. Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it). Si informa



che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.lgs. 33/2013), i dati del/della Partecipante (nome e cognome) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi ai partecipanti potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.



ALLEGATO IV - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Art. 1 – Il/la Partecipante dichiara di aver preso visione del documento [“Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2021/2022”](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Ateneo - Gli Speciali - Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria - Mobilità internazionale e di essere consapevole delle indicazioni dell’Ateneo circa la mobilità internazionale per l’a.a. 2022/2022.

Art. 2 – Il/la Partecipante dichiara di aver preso visione del documento [“Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing”](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship

Art. 3 – Il/la Partecipante dichiara di essere stata/o informata/o da UniTO sui rischi connessi al periodo di mobilità internazionale e di aver preso visione, prima dell’avvio della mobilità fisica, del [“Vademecum COVID-19 per studenti e studentesse outgoing”](#) disponibile sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship

Art. 4 – Il/la Partecipante è consapevole che la mobilità è comunque subordinata all’accettazione dell’Istituto Partner e che l’accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale.

Art. 5 – Il/la Partecipante si impegna a tenersi costantemente aggiornato e ad osservare le norme per la prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuale quarantena, restrizioni, ecc.

Art. 6 – Il/la Partecipante si impegna a seguire scrupolosamente le disposizioni dell’Istituto Partner, anche in relazione alle misure di contenimento del COVID-19, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l’Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento dell’attività formativa on-line, l’eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.

Art. 7 – Il/la Partecipante è consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa della situazione di emergenza legata al COVID-19 quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell’Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione.

Art. 8 – Il/la Partecipante, in caso di stipula di polizza assicurativa privata dichiara di assumere impegno formale a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19.

Art. 9 – Il/la Partecipante dichiara di sollevare l’Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all’interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate all’emergenza COVID-19 e di essere consapevole che non sono garantiti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza di misure



di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani). L'Università degli Studi di Torino raccomanda in ogni caso al/alla Partecipante di conservare tutti i giustificativi (compresi quelli relativi alle spese relative ai tamponi effettuati) legati ad eventuali costi sostenuti ai fini della mobilità a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 o alle misure di prevenzione sanitaria adottate dall'Ateneo, dal Governo Italiano e dai Paesi di destinazione.

Il/la Partecipante

Cognome

Nome

Firma

Per l'Università

Ing. Andrea Silvestri, Direttore *ad interim* della
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.
82/2005